



INFORMATIVA

SULLA PROCEDURA DINANZI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

La presente informativa riassume, senza alcuna pretesa di esaustività, le principali fasi di svolgimento ed i possibili esiti della procedura di ricorso individuale dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi dell'art. 34 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di seguito "CEDU").

Per quanto non espressamente indicato o precisato, si rinvia agli artt. 19-46 CEDU, alle disposizioni contenute nel Regolamento della Corte, nonché alle Istruzioni pratiche adottate dal Presidente della Corte.

* * *

1. Secondo le regole procedurali vigenti, il ricorso individuale deve essere proposto nel rispetto delle formalità prescritte dall'art. 47 del Regolamento della Corte mediante l'apposito formulario di ricorso predisposto dalla Cancelleria della Corte.
2. Il ricorso sarà sottoposto ad un primo esame preliminare (**fase I**) volto a stabilire se vi siano motivi manifesti di inammissibilità ai sensi degli artt. 34 e 35 CEDU che possano essere accertati "senza ulteriori approfondimenti", nel qual caso esso potrà essere dichiarato inammissibile da un Giudice unico della Corte europea – assistito da un relatore non giudiziale – ai sensi dell'art. 27 CEDU.
3. La decisione di inammissibilità del Giudice unico non è soggetta ad alcuna forma di impugnazione ed è caratterizzata da una motivazione alquanto succinta che, generalmente, si limita ad indicare il motivo dell'inammissibilità ma che, in caso di concorrenti motivi di inammissibilità o di pluralità di doglianze, può anche riportare una formula generica facente riferimento al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dagli artt. 34 e 35 CEDU, senza ulteriori precisazioni.
4. Il c.d. filtro preliminare è particolarmente selettivo poiché tra le condizioni di ammissibilità vi è anche quella della "non manifesta infondatezza", che consente alla Corte europea di valutare in modo sommario il merito delle doglianze sollevate nel ricorso e di decidere, con ampia discrezionalità ed in assenza di contraddittorio, se esse non abbiano sufficienti *chances* di accoglimento alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte ovvero richiedano invece un approfondimento istruttorio.
5. Nel caso in cui il ricorso non venga dichiarato inammissibile al primo filtro da parte del Giudice unico, la Cancelleria della Corte comunicherà alla parte ricorrente l'avvenuta registrazione del ricorso stesso, il quale verrà poi preso in esame secondo l'ordine del ruolo.
6. I tempi di esame sono mediamente assai lunghi e dipendono anche dalle politiche interne di priorità.
7. Successivamente, all'esito di un'ulteriore valutazione del fascicolo, il Presidente della Sezione cui è assegnato l'esame del ricorso potrà decidere di dare avvio al contraddittorio tra le parti disponendo la comunicazione del ricorso al Governo

convenuto (**fase II**). In questo caso, la Corte formula dei quesiti specifici ed invita il Governo a presentare le proprie difese scritte sull'ammissibilità e sul merito del ricorso, assegnando poi un termine al ricorrente per la formulazione delle proprie osservazioni di replica unitamente alle domande a titolo di "equa soddisfazione" ai sensi dell'art. 41 CEDU (cioè, le domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e di refusione delle spese legali).

8. Per i casi che possono essere decisi sulla base di una giurisprudenza ben consolidata della Corte e che vengono assegnati all'esame di un Comitato di tre giudici ai sensi dell'art. 28 CEDU, viene adottata una procedura semplificata e accelerata di esame (c.d. WECL), che può anche concludersi senza alcuno scambio di memorie scritte fra le parti.
9. Il contraddittorio scritto tra le parti può essere preceduto da una **fase c.d. pre-contenziosa** in cui la Corte invita le stesse parti a valutare la possibilità di un componimento amichevole della controversia. Nel caso in cui il Governo convenuto formuli una proposta di componimento amichevole (il che accade di regola per i ricorsi aventi carattere ripetitivo) e il ricorrente decida di non accettarla, il Governo potrà formulare una "dichiarazione unilaterale" con cui riconosce la violazione della CEDU lamentata dal ricorrente e offre a quest'ultimo il pagamento di una somma di denaro. Nel caso in cui la Corte ritenga che l'offerta sia congrua rispetto ai parametri elaborati nella propria giurisprudenza, essa potrà disporre la radiazione del ricorso dal ruolo con il conseguente obbligo per il Governo convenuto di effettuare, entro tre mesi, il pagamento offerto.
10. La fissazione di un'udienza pubblica di discussione è un'eventualità rarissima nei procedimenti che si svolgono dinanzi ad una Camera.
11. Il fatto che il ricorso abbia superato il filtro preliminare di non manifesta inammissibilità o sia stato comunicato al Governo convenuto per osservazioni, anche con procedura WECL, non significa che esso sia sicuramente ammissibile, atteso che la Corte europea può accertare in qualsiasi momento successivo della procedura (anche in formazione di Giudice unico o di Comitato di tre giudici) la sussistenza di un motivo di inammissibilità all'esito di una valutazione più approfondita del fascicolo o di nuovi elementi di fatto o di diritto sopravvenuti e che, di regola, l'ammissibilità del ricorso viene pronunciata nella stessa sentenza che decide anche sul merito della controversia.
12. Una volta esaurito il contraddittorio scritto, il ricorso è pronto per la decisione, salva l'eventualità in cui venga disposta la **rimessione** della causa alla Grande Camera (composta da 17 giudici) ai sensi dell'art. 30 CEDU in ragione della particolare complessità delle questioni sollevate ovvero del rischio di un contrasto di giurisprudenza.
13. In ipotesi di accoglimento del ricorso (**fase III**), la Corte europea può accordare alla parte lesa una riparazione pecuniaria (c.d. equa soddisfazione) per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa delle violazioni della CEDU, oltre che a titolo di refusione delle spese legali sostenute tanto a livello interno quanto nel giudizio dinanzi alla Corte stessa. Tali importi dovranno quantificarsi soltanto nella fase contenziosa della procedura successiva alla comunicazione del ricorso

entro i termini all'uopo assegnati al ricorrente per la formulazione delle proprie osservazioni di replica sull'ammissibilità e sul merito.

14. Laddove la questione relativa alla c.d. equa soddisfazione non sia pronta per la decisione, la Corte può riservarsi sul punto, rimandando tale decisione ad una successiva sentenza ai sensi dell'art. 75 del Regolamento.
15. Avverso la sentenza adottata da una Camera, entrambe le parti possono proporre istanza di **rinvio** alla Grande Camera entro tre mesi dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 43 CEDU. Un'eventuale richiesta di rinvio viene sottoposta al vaglio preliminare di un Comitato di cinque giudici della Grande Camera che ne valuta l'ammissibilità alla stregua di parametri molto restrittivi. Nella prassi, sono infatti assai rari i casi in cui tale richiesta viene accolta. Ove la richiesta venga respinta (o non venga proposta nel termine di tre mesi), la sentenza della Camera diventa definitiva e deve essere eseguita dallo Stato entro il termine da essa stabilito (solitamente di tre mesi) ai sensi dell'art. 46 § 1 CEDU.
16. L'esecuzione della sentenza è sottoposta al controllo del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ai sensi dell'art. 46 § 2 CEDU.
17. Ove il caso venga rimesso alla Grande Camera ai sensi dell'art. 30 CEDU (anzitutto alla pronuncia della sentenza da parte della Camera) ovvero rinviato alla Grande Camera ai sensi dell'art. 43 CEDU (successivamente alla pronuncia della sentenza da parte della Camera), si aprirà una nuova fase scritta della procedura caratterizzata dallo scambio tra le parti di osservazioni sull'ammissibilità e sul merito del ricorso. Di regola, la Grande Camera celebra un'udienza pubblica di discussione.
18. La Grande Camera ha competenza piena sia sull'ammissibilità sia sul merito del ricorso indipendentemente da quali siano i motivi posti a fondamento della rimessione o del rinvio. Tuttavia, nel caso di rinvio, la Grande Camera non può mai rimettere in discussione la decisione con cui la Camera abbia eventualmente dichiarato l'inammissibilità di talune doglianze sollevate nel ricorso.
19. La sentenza della Grande Camera è definitiva ed immediatamente obbligatoria per lo Stato convenuto ai sensi dell'art. 46 § 1 CEDU.